

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Nell'interesse di:

COSENTINO DEBORA (C.F.: CSNDBR91H52D122S), nata il 12.06.1991 a CROTONE (KR) e residente in BOLLATE (MI) alla via VITTORIO VENETO n. 90 (20021), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale allegata in calce al presente atto, dall'avv. Gianluca Blasi (C.F. BLSGLC78C11L049Z) del Foro di Milano e dall'avv. Carmelo Spinella (C.F. SPNCML89P01F112F) del Foro di Bergamo, presso lo studio del quale in Bergamo, via Filippo Corridoni 89/D è elettivamente domiciliato, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: carmelospinella@pec.it

-ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** (C.F.: 97254200153), in persona del Direttore Generale *pro tempore*, domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via Freguglia n. 1, 20122 Milano (MI) - (C.F.: 97021490152) pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

NONCHÉ CONTRO

Tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze – GPS – della provincia di **MILANO** II fascia classe di concorso **A021**.

-potenziali controinteressati-

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA EMISSIONE DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE



del provvedimento n. **26240** del 09.10.2024, (**doc. 1**), aventi ad oggetto gli esiti dell'individuazione degli aventi titolo alle proposte di assunzione a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/25 per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche ex art. 2 comma 5, lett. a) e b) dell'O.M. 88/2024, nella parte in cui non assegnano alla ricorrente alcuna cattedra di insegnamento per la classe di concorso **A021** indicata nell'apposita istanza telematica, nonostante la disponibilità dei posti e la migliore posizione in graduatoria rispetto ad altri aspiranti peggio graduati ma, invece, destinatari di incarico lavorativo annuale e/o fino al termine della attività didattiche.

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

della ricorrente all'assegnazione di una supplenza annuale e/o fino al termine delle attività didattiche su cattedra di 18 ore settimanali spettante per l'a.s. 2024/25 nei posti di insegnamento e presso le istituzioni scolastiche oggetto di preferenza che siano risultati disponibili, al fine di adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare il diritto all'ottenimento dell'incarico lavorativo spettante; con conseguente rettifica dei decreti e relativi bollettini di convocazione per le supplenze erroneamente conferite a docenti peggio collocati in graduatoria rispetto al ricorrente e previa disapplicazione – ove occorra – degli atti e provvedimenti amministrativi ritenuti ostativi all'attuazione del relativo diritto.

In breve, una volta accertato il diritto di cui sopra, *il petitum* del presente ricorso consiste specificamente; **a)** nel vedersi attribuito il corrispondente punteggio per il servizio negato (per il quale vi era in realtà il corrispondente titolo); **b)** nel vedersi assegnare, con pronuncia generica, le retribuzioni perdute per il mancato incarico oppure le relative differenze rispetto alla maggior retribuzione che il ricorrente avrebbe potuto ottenere con un incarico di 18 ore settimanali.

*

IN FATTO



1. Il **16.5.2024** il Ministero dell'Istruzione e del Merito emanava l'**O.M. 88**, con cui all'art. 1 istituiva l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il personale docente per il biennio 2024-26, utili alle istituzioni scolastiche per il conferimento degli incarichi a supplenza (**doc. 2**).

Solo a titolo informativo, occorre precisare che le GPS si articolano su base provinciale e sono costituite da due Fasce: la Prima Fascia è quella principale da cui l'AT di Milano attinge con priorità per il conferimento degli incarichi annuali. In tale Fascia hanno accesso i soli docenti abilitati o specializzati; la Seconda Fascia invece, è quella a cui hanno accesso i docenti non abilitati ed è subordinata alla Prima. Parte ricorrente è collocata proprio nella II Fascia delle GPS della provincia di Milano nelle c.d.c A021 e ADSS.

2. L'odierna ricorrente, possedendo i requisiti di accesso previsti dall'O.M. 88/24, inoltrava telematicamente sull'apposito portale POLIS del MIM, l'istanza di inserimento/aggiornamento ai fini della costituzione delle GPS 2024-26 (**doc. 3**).

3. Il **22.08.2024** il MIM – Ambito Territoriale di Milano pubblicava ed aggiornava, con decreto n. 1871 (**doc. 4**), le GPS – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola di ogni ordine e grado, valevoli per l'a.s. 2024/26.

L'esponente, in virtù dei titoli e servizi posseduti e dichiarati, si collocava in GPS nelle seguenti posizioni: **GPS II Fascia A021** punti 64 posizione 139, **ADSS II Fascia** punti 64, posizione 7455.

4. Il **07.08.2024**, in osservanza a quanto stabilito dall'O.M. 88/2024, l'esponente inoltrava sempre in modalità telematica sull'apposito portale POLIS del MIM, l'istanza contenente le "150 preferenze" per sedi, classi di concorso e tipologia di posto, utili al sistema informatico del MIM per lo scorrimento delle GPS e per la conseguente assegnazione dei rispettivi incarichi a t.d. ai docenti ivi presenti (**doc. 5**).



Ebbene, analizzando l'istanza presentata dalla sig.ra Cosentino *sub* doc. 5, si evince chiaramente l'ordine di preferenza rispetto alle istituzioni scolastiche, alle classi di concorso e alla tipologia di contratto indicato dall'istante.

La ricorrente sceglieva – in ordine di preferenza – la tipologia di incarico che avrebbe voluto ottenere in base al proprio punteggio ed alle posizioni in GPS.

Come si avrà modo di verificare nel proseguo del presente atto, le scelte della ricorrente sono state assolutamente disattese.

5. Il 09.10.2024 l'A.T. di Milano pubblicava il terzo bollettino n. prot. **26240** (*sub* doc. 1) con il quale pubblicava il bollettino delle nomine (da GPS e GPI) dei soggetti destinatari della proposta di contratto a tempo determinato e per tutte le classi di concorso.

Ebbene, già in tale fase l'A.T. di Milano è incorso in errore in quanto la ricorrente non otteneva alcun incarico, nonostante la miglior posizione dello stesso rispetto a docenti peggio collocati in graduatoria ed invece individuati come destinatari di posizioni lavorative.

In breve, pur essendo disponibili sedi e tipologie di posti espressamente richiesti dalla ricorrente nell'istanza informatizzata *sub* doc. 5, il sistema informatico "scavalcava" la sig.ra **Cosentino** individuando invece come assegnatari di incarico lavorativo aspiranti collocati in GPS in posizione inferiore rispetto alla propria, privi di precedenza e con minor punteggio.

Il sistema informatico, pertanto, non ha correttamente osservato **né** l'istanza contenente le "150 preferenze" per sedi, classi di concorso e tipologia di posto, **né** il principio del corretto scorrimento della graduatoria in virtù del punteggio posseduto.

Si rileva, quindi, che col terzo bollettino di nomine, per la c.d.c. di II fascia **A021**, dichiarata anche dalla ricorrente, **sono stati assegnati i seguenti incarichi a docenti collocati in GPS in posizione inferiore ad essa e nelle medesime scuole dalla stessa ambite ed indicate nell'istanza *sub* doc. 5.**



Nello specifico:

a) con il **III bollettino di nomine n. 26240 del 09.10.2024** *sub* doc. 1

Ist. Scolastica ambita dal ricorrente	Classe di concorso	Posizione Scuola ambita dal ricorrente <i>sub. doc. 5</i>	Posizione in GPS II fascia (o GUI) del docente assegnatario	Punteggio in GPS II fascia (o GUI) del docente assegnatario	Tipologia di incarico
MIRC12000G	A021	68	158	58	<i>Annulae. 18 ore</i>

È DUNQUE EVIDENTE CHE IL SISTEMA INFORMATICO DELLE CONVOCAZIONI PER LE SUPPLENZE ANNUALI e/o FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE HA CONVOCATO DOCENTI/ASPIRANTI PEGGIO GRADUATI RISPETTO ALLA SIG.RA COSENTINO CHE, INVECE, VANTA UNA MIGLIORE POSIZIONE IN GPS II FASCIA E POSSIEDE UN PUNTEGGIO SUPERIORE, ossia: c.d.c. II fascia A021 punti 64 posizione 139.

6. A tal proposito, si precisa che, a fondamento dei macroscopici errori denunciati, risiede una spiegazione tecnica, **per quanto illegittima ed irricevibile.**

Ed invero, *l'algoritmo* ha funzionato in modo che, se in una convocazione non vi erano cattedre disponibili richieste dal docente interessato, nella convocazione successiva il sistema informatico **non torna indietro**, ma procede alla nomina di personale con punteggio inferiore (privo di precedenza), quand'anche in conseguenza di disponibilità sopraggiunte – come nel caso di specie – si fossero liberate sedi e tipologie di contratto espressamente richieste dalla docente.

Pertanto, i docenti che si sono avvalsi della **FACOLTA'** di indicare un numero di preferenze **inferiori** rispetto al numero massimo possibile (150) e che, **PER SORTE**, non si sono visti attribuire l'incarico sulle sedi disponibili al primo turno di nomina, perché dette supplenze sono state attribuite a docenti con punteggio superiore o con punteggio inferiore ma beneficiari di precedenza, **o ancora** perché le cattedre indicate dall'aspirante docente non



erano state date in disponibilità dall'A.T. di Milano al sistema informatico per motivi sconosciuti, nel momento in cui l'algoritmo ha superato la loro posizione nel primo turno di nomina, nel successivo turno di nomina sono stati considerati rinunciatari anche rispetto a sedi espresse o , addirittura, all'intera procedura.

Quanto appena esposto, in merito al "funzionamento" del sistema informatico è stato confermato anche dall'USR Lombardia – AT di Brescia con nota n. 8540 del 20.9.2023 (**doc. 6**) ove, a pag. 5 e 6, conferma che *"la conclusione di un turno di nomina dà avvio a nuove operazioni di assegnazione basate sulla sopravvenuta disponibilità a qualsiasi titolo determinatesi, anche per rinuncia alle assegnazioni effettuate durante la fase precedente. ... le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura"*.

Pertanto, l'**assegnazione** degli incarichi di supplenza parrebbe essersi **basata solo ed esclusivamente sulla FORTUNA** degli aspiranti ed in ragione delle disponibilità che il sistema informatico ha voluto considerare in quel determinato momento/turno di assegnazione incarichi, incurante sia delle effettive posizioni in graduatoria che dei punteggi posseduti dai docenti.

Tale sistema, su cui si sono pronunciati numerosi Tribunali già in occasione delle operazioni di conferimento degli incarichi lo scorso anno scolastico, **è stato ripetutamente considerato iniquo ed illegittimo dalla magistratura interessata dal relativo contezioso.**

7. Nel caso di specie, il comportamento adottato dall'A.T. di Milano appare pertanto illegittimo ove ha palesemente ed oggettivamente "scavalcato" parte ricorrente non assegnandole alcun incarico lavorativo da GPS.



Ad oggi l'odierna ricorrente, considerato l'errore oggettivo del sistema informatico, risulta disoccupata. (doc. 7), l'ultimo contratto di lavoro sottoscritto è stato quello presso l'I.S. G. Giorgi di Milano (MIIS082004) con scadenza al 30.06.2024.

Il MIM ha arbitrariamente disapplicato il principio del corretto scorrimento della graduatoria e del principio meritocratico, principi fondamentali – questi ultimi – che regolano da sempre l'attribuzione degli incarichi ai docenti collocati in apposite graduatorie in base al punteggio accumulato – con sacrifici di ogni genere – negli anni.

Quanto sopra esposto dimostra che il sistema informatico ha procurato vantaggio solo a coloro che hanno minor punteggio e che sono collocati in posizioni inferiori in GPS, violando il principio meritocratico e del corretto scorrimento della graduatoria.

IN DIRITTO

Tanto premesso, parte ricorrente ha diritto ad essere destinataria di incarico di lavoro annuale presso le Istituzioni scolastiche indicate dalla stessa e per 18 ore settimanali, avendo ella dimostrato *sub* punto 5 del presente ricorso e *sub* doc. 5, l'effettiva disponibilità dei posti, le preferenze indicate nella propria istanza nonché la propria miglior posizione in GPS rispetto ad altri aspiranti docenti assegnatari di incarico lavorativo più vantaggioso. Nello specifico:

IN VIA PRELIMINARE

A. – Sulla giurisdizione del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.

Preliminarmente va ritenuta e dichiarata la giurisdizione di codesto Giudice Ordinario in merito alla decisione sulla presente causa, per le ragioni di seguito esposte. Difatti, come affermato dalle SS.UU della Suprema Corte con l'ordinanza n. 33212 del 21.12.2018: *"In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali ... la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediate la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-*



organizzazione attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi; in tale ipotesi non può invero operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, il quale presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione".

In sintesi, la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, che è da identificare non già in base al criterio della c.d. prospettazione (ossia avendo riguardo alle deduzioni e alle richieste formalmente avanzate dall'istante), bensì sulla base del c.d. *petitum sostanziale*, da individuarsi indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge.

Di recente, le Sezioni Unite sono tornate sulla questione ed hanno ribadito, in via generale, che: *"la giurisprudenza di questa Corte ha individuato una chiara linea di demarcazione tra le giurisdizioni, che distingue a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nella quale viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima, - e dunque la giurisdizione del giudice ordinario -, oppure la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria (Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198; v. nello stesso senso, Cons. St., Sez. VI 9 marzo 2016, n. 953) – con la conseguente attrazione della controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo (v. in tal senso, Cass. N. 21198/2017 cit.)"*.

Nel caso di specie, pertanto, sussiste la giurisdizione del Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro poiché è chiaro che la domanda attiene alla lesione di un diritto soggettivo,



asseritamente conseguente al sistema utilizzato dal Ministero per individuare i docenti aventi diritto al conferimento delle supplenze annuali, che ha attinto la singola posizione che fa capo al ricorrente.

B. - La competenza territoriale del Tribunale adito.

Nelle controversie in materia di lavoro, la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi, la presente vertenza, di azione giudiziaria promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, trova pacificamente applicazione l'art. 413 co. V c.p.c., per cui *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è **il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto**"*.

L'ultima sede di servizio dell'odierno ricorrente è stata proprio l'I.S. Giorgi di Milano risultante *sub* doc. 7. Pertanto il Tribunale territorialmente competente è il Tribunale ordinario di Milano sez. lavoro.

NEL MERITO

C. - Illegittimità dei provvedimenti di attribuzione degli incarichi a t.d. n. 26240 del 09.10.2024, (doc. 1) emessi dall'A.T. di Milano per violazione e falsa applicazione di Legge, nello specifico: Art. 97 Costituzione – Violazione del principio meritocratico – Violazione del principio di scorrimento delle graduatorie ex art. 28 D.P.R. 478/1994 – Illegittimità – Manifesta erroneità – Irragionevolezza dell'azione amministrativa.

L'azione amministrativa qui contestata è illegittima e merita essere censurata.

L'informatizzazione della procedura finalizzata all'individuazione dei destinatari degli incarichi di supplenza non risulta rispondente ai principi che tradizionalmente informano il sistema scolastico, avuto specifico riguardo al reclutamento del personale docente.

Invero, l'algoritmo utilizzato per la valutazione delle istanze e per la conseguente assegnazione degli incarichi è congegnato in modo tale da generare una significativa



violazione del principio meritocratico e, quindi, del principio di scorrimento delle graduatorie di cui **all'art. 28 comma 1 D.P.R. n. 487/94.**

Anzitutto, ai fini della risoluzione della vicenda, è doveroso richiamare l'art. **12 dell'O.M. 88/2024** rubricato "conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche", il quale:

- i) **al comma 3** dispone: *"attraverso la procedura informatizzata **gli aspiranti possono indicare**, con preferenza sintetica e analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinano fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente";*
- ii) **al comma 4** statuisce *"la mancata presentazione dell'stanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce, altresì, rinuncia, **limitatamente alle preferenze non espresse**, la mancata indicazione di talune sedi/ classi di concorso/ tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato per le graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento";*
- iii) **al comma 10** stabilisce: *"l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le*



disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12".

Ebbene, dalla semplice lettura dell'ordinanza ministeriale è dato comprendere che costituisce rinuncia all'incarico la mancata presentazione dell'istanza e, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.

C.1 - Sulla illegittimità dei provvedimenti di attribuzione impugnati, in quanto l'assenza momentanea di disponibilità e la mancata indicazione di sedi e/o classi di concorso sono state erroneamente qualificate in termini di rinuncia.

I commi 3 e 10 dell'ordinanza in commento rispettivamente stabiliscono che il sistema informatico debba tenere conto ii solo delle disponibilità effettivamente esistenti per "quel" determinato turno di nomina, ed inoltre che le disponibilità successive iii debbano essere oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze e iii solo nei riguardi di coloro che sono rimasti privi di incarico.

Ebbene, già dalla disamina della **seconda fattispecie di rinuncia** – che è quella attinente al caso in esame (avendo il ricorrente inoltrato rituale istanza) – appare chiaro che la mancata espressione di alcune preferenze sia da riferirsi esclusivamente alle sedi e agli insegnamenti non indicati (classi di concorso/tipologie di posto) e che la mancata indicazione delle sedi, della classi di concorso e delle tipologia di posto comporti rinuncia e/o "rifiuto" solo in ordine alle preferenze non espresse **e non, quindi, rinuncia a qualsivoglia incarico.**

Ciò posto, si rileva che l'ordinanza in commento ignora illegittimamente la condizione di quel docente (come la prof.ssa Cosentino) che sia titolare di maggior punteggio e che non si veda attribuire al primo turno di nomina alcuna tipologia di incarico sol perché in quel turno la sede scolastica da lui indicata non era stata posta in "disponibilità" del sistema informatico da parte dell'A.T. di Milano per motivi sconosciuti e, in virtù di ciò, quella medesima posizione



lavorativa è stata assegnata – nei turni di nomina successivi – a docenti peggio graduati del ricorrente.

In estrema sintesi, la possibilità di partecipare ad un solo turno di nomina avvantaggia esclusivamente gli aspiranti che si trovano collocati in una posizione deteriore, a fronte di posti che si rendono disponibili a seguito della pubblicazione del primo bollettino di nomine (a titolo esemplificativo, a seguito di rinuncia da parte di altri docenti), con conseguente violazione del principio meritocratico.

Pertanto, la procedura informatizzata, così come congegnata ed alla luce di quanto qui contestato, premierebbe gli aspiranti con minor punteggio, sposando una logica approssimativa che si ispira alla mera casualità e non anche al merito.

È illegittima, quindi, la condotta del Ministero convenuto che ha invece – illegittimamente - considerato la mancata espressione di talune preferenze quale rinuncia anche rispetto a sedi espressamente richieste. Infatti, è evidente che, nel momento in cui l'aspirante esprime una determinata preferenza, intende scegliere tale sede e rinunciare solo alle sedi non indicate e **non anche alle sedi indicate o all'intera procedura.**

Giuridicamente, la rinuncia è un negozio giuridico unilaterale con il quale il titolare di un diritto soggettivo **manifesta la propria volontà** di dismettere, abbandonare o non utilizzare il diritto stesso. Essa può essere espressa o tacita. Nel caso oggetto della presente vertenza, senza dubbio alcuno, la mancata espressione di talune Istituzioni Scolastiche non può e non deve essere intesa né quale rinuncia espressa, né tantomeno quale rinuncia tacita alle preferenze espresse o all'intera procedura, avendo la ricorrente manifestato espressamente la volontà di concorrere solo per talune sedi (indicate nell'apposita istanza) e tipologie di posto e non per altre.

C.2 – Sulla illegittima previsione ex comma 10 dell'art. 12 O.M. 88/2024 in ragione della quale all'aspirante è consentito partecipare ad un unico turno di nomina.



Il comma 10 dell'art. 12 O.M. 88/2024 dispone che ciascun aspirante partecipa ad un solo turno di nomina.

Conseguentemente, eventuali disponibilità successive, anche se conseguenti a rinuncia – da parte di terzi assegnatari – nel medesimo turno di nomina, sono attribuite agli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura.

La circostanza ha delle pregnanti conseguenze sul piano pratico, atteso che aspiranti con maggior punteggio si vedono “scavalcati” da candidati collocati in una posizione in graduatoria deteriore.

Ed invero, la possibilità di partecipare ad un solo turno di nomina finisce con avvantaggiare gli aspiranti con minor punteggio che si trovano collocati in una posizione deteriore, a fronte di posti che si rendono disponibili nel precedente turno di nomina (a titolo esemplificativo, a seguito di rinuncia), con conseguente violazione del principio meritocratico.

Nel caso di specie, la sig.ra Cosentino è stata “scavalcata” da ulteriori candidati peggio graduati e non è stata destinatario di alcuna proposta di lavoro da GPS II fascia, sicché è **evidente che la stessa sia stato considerata “rinunciataria”**.

A tal proposito, al fine di verificare l'illegittimità dell'operato della P.A., appare opportuno esaminare la domanda presentata dal ricorrente.

Ebbene, dalla disamina della suddetta istanza *sub* doc. 5, così come dimostrato al punto 5 del presente ricorso, si evince chiaramente che il ricorrente ha indicato le sedi scolastiche assegnate a docenti aventi punteggio inferiore al suo e per le medesime c.d.c. (A021), in riferimento al medesimo posto e con la stessa tipologia di contratto (Annuale per 18 ore settimanali).

La sig.ra Cosentino, **“scavalcata sin dal primo turno di nomina”**, non può ritenersi quindi rinunciataria rispetto alle suindicate sedi scolastiche o cattedre. **Né si potrebbe affermare che alla ricorrente non spetti alcun incarico lavorativo da GPS II fascia sol perché nei**



precedenti turni di nomina la stessa non avrebbe indicato alcune delle numerose sedi scolastiche in quel momento disponibili ovvero perché in quei turni di nomine le medesime sedi indicate dal ricorrente non erano state ancora rese disponibili dall'A.T. di Milano per ritardi imputabili solo all'operato della P.A. e quindi rimesse in disponibilità solo al turno successivo e per aspiranti peggio collocati in GPS.

Sul punto, non può nemmeno sottrarsi come nel contesto di una procedura avente natura concorsuale (quale può definirsi la procedura in commento in quanto basata sulla redazione di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi), **l'assegnazione dell'incarico non può che ispirarsi al criterio del maggior punteggio** e non anche a meccanismi basati su logiche del tutto avulse dalla concreta valutazione della posizione dell'aspirante. **Quanto appena esposto anche in ottemperanza al principio di scorrimento della graduatoria previsto dall'art. 28 co. 1 D.P.R. n. 487/1994**, atteso che l'utilizzo di meccanismi avulsi dal quadro sistematico di riferimento dà luogo ad una situazione di assoluta incertezza circa le modalità di assegnazione degli incarichi, in palese violazione dell'art. 97 Cost.

A ben vedere, la giurisprudenza amministrativa ha, in più occasioni, rilevato il carattere inderogabile dei principi in commento: *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria **assurge al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando**"* (Cfr Consiglio di Stato sez. IV sent. 5608 del 18.10.2011).

Di contro, nel caso di specie, **ad un maggior punteggio non è conseguito un maggior favore**. Tutt'altro, l'azione amministrativa è stata fonte di un grave pregiudizio per il ricorrente che, a fronte del maggior punteggio posseduto rispetto ai docenti di cui al punto 5 del presente ricorso nonché destinatari di incarico annuale, **non ha ottenuto alcun incarico lavorativo da GPS II fascia rimanendo ad oggi priva di contratto.**



Nulla ha fatto l'amministrazione per porre rimedio a tale ingiustizia.

Il **Consiglio di Stato**, con **sentenza n. 8472/19** ha affermato, sul punto, il seguente principio:

*"Sul versante della verifica degli esiti e della relativa imputabilità, **deve essere garantita la verifica a valle, in termini di logicità e di correttezza degli esiti.** Ciò a garanzia dell'imputabilità della scelta al titolare del potere autoritativo, individuato in base al principio di legalità, nonché della verifica circa la conseguente individuazione del soggetto responsabile, sia nell'interesse della stessa p.a. che dei soggetti coinvolti ed incisi dall'azione amministrativa affidata all'algoritmo. ... l'altro principio del diritto europeo rilevante in materia (ma di rilievo anche globale in quanto ad esempio utilizzato nella nota decisione Loomis vs. Wisconsin), è definibile come il principio di non esclusività della decisione algoritmica. **Nel caso in cui una decisione automatizzata "produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona", questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato (art. 22 Reg.) In proposito, deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica".***

Nel caso di specie, i criteri e i presupposti utilizzati dall'amministrazione nella procedura informatizzata e gli esiti che dalla stessa conseguono si pongono in contrasto con la normativa e con i principi su cui si fonda il reclutamento del personale docente; di talché l'intera procedura è viziata e quindi illegittima.

Con particolare riferimento al **comma 4 art. 12 O.M. 88/2024**, il Ministero resistente, in modo del tutto arbitrario, **equipara la mancata indicazione di talune preferenze ad una rinunzia per le medesime**; pertanto l'aspirante è considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.

L'assegnazione degli incarichi di supplenza tramite l'algoritmo, conseguentemente, è possibile solo se alla preferenza espressa dell'aspirante corrisponda una sede libera.



Le preferenze sono espresse dal candidato secondo una **procedura al buio**, in grado di condizionare in modo considerevole le prospettive professionali degli aspiranti. A detto profilo di incertezza, cui l'aspirante è costretto, deve aggiungersi l'irragionevole previsione in ragione della quale la mancata indicazione della preferenza comporta la rinuncia per il medesimo.

Sul punto, di recente, la **giurisprudenza di merito** ha acclarato l'erroneità di una simile impostazione tenuto conto del fatto che *"l'indicazione di talune sedi piuttosto che di altre non può assumere valore dirimente al fine di potere considerare come rinunciata quelle non indicate, proprio perché non conosciute a priori dagli aspiranti"* (Cfr Tribunale di Lecce ordinanza 32232 del 21 giugno 2022). Dello stesso tenore anche il **Tribunale di Velletri** sent. 666 del 14.6.2022; **Tribunale di Frosinone** sent. 586 del 15.6.2022; **Tribunale di Torino** sent. n. 473 del 18.3.2022.

Concludendo, il meccanismo informatizzato non è idoneo a garantire la corretta assegnazione degli incarichi, con conseguente grave ed irreparabile pregiudizio agli aspiranti che, come la ricorrente, ancorché collocati in posizione migliore in GPS non hanno ottenuto incarichi lavorativi.

Orbene, **non v'è chi non veda come l'assegnazione delle supplenze sulla base delle disponibilità esistenti in relazione al singolo "turno di nomina" che di volta in volta si tiene, oltre ad essere scarsamente trasparente, non sia affatto coerente con il principio meritocratico stabilito dall'art. 97 della Costituzione.**

È evidente che, col sistema congegnato dal M.I.M., **le supplenze vengono assegnate non tanto in base al punteggio posseduto ma, in base al caso, alla fortuna di ciascuno.**

Su un caso esattamente sovrapponibile a quello oggi in esame si è già espresso con ordinanza il **Tribunale di Cagliari** sez. lavoro (**doc. 8**), il quale, accogliendo le tesi di quel ricorrente ha stabilito che *"non esistono valide ragioni per giustificare il fatto che la ricorrente è stata di fatto pretermessa nell'assegnazione delle sedi effettuata nelle successive tornate"*.



L'Ill.mo Tribunale di Cagliari ha quindi ritenuto che *“l’attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente al personale in posizione peggiore rispetto a quella della ricorrente medesima debba presumersi ... che sia derivata da un errore del sistema basato sul richiamato algoritmo. Ciò in quanto l’ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS”*.

Recentissime sono le ulteriori tre sentenze emesse dal **Tribunale di Roma (doc. 9)** in data 20.9.2023 ove, analizzando una serie di situazioni analoghe a quella oggetto della presente vertenza, l'Ill.mo Giudice romano ha ritenuto la domanda di quei ricorrenti *“fondata”*, stabilendo che *“l’Amministrazione datrice di lavoro è obbligata, nel conferire incarichi nell’ambito di procedure selettive o concorsuali, a rispettare i criteri indicati nel bando e i principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), in forza del principio di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.: a fronte di un siffatto obbligo contrattuale, sorge in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito al puntuale rispetto di detti criteri e principi, con la conseguenza che è onere dell’Amministrazione datrice di lavoro provare di aver esattamente adempiuto, soprattutto, ove, come nel caso di specie, l’incarico risulti conferito a candidati che occupano una deteriore posizione in graduatoria. Sicché la domanda della ricorrente di accertamento del proprio diritto ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche per l’a.s. 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS deve ritenersi fondata. Parimenti fondate sono le domande di riconoscimento del punteggio di 12 punti e di risarcimento del danno”.*

Il **Tribunale di MILANO**, con sent. n. 3443 del 16.11.2023 – dott.ssa F. Saioni – ha già avuto modo di pronunciarsi su un caso perfettamente analogo a quello oggi in esame. Il Tribunale meneghino ha stabilito che: *“appare infatti evidente come il ricorrente non possa essere considerato rinunciatario se non in base ad una sorta di fictio iuris che, peraltro, non*



*trova alcun diritto di cittadinanza nella disposizione in esame. Si osserva, come già evidenziato anche da precedenti in materia, del tutto condivisi da chi scrive, che **il docente può essere considerato rinunciatario solo con riferimento a sedi, classi di concorso e tipologie di posto, per le quali non ha espresso la preferenza e conseguentemente, solo se nel turno di nomina non vi sono sedi, tipologie di contratto indicate dal lavoratore, il Ministero potrà assegnare i posti ad altro lavoratore collocato in posizione deteriore. Invece, nel caso di successive convocazioni per la medesima classe di concorso, relative a posti e tipologie di contratto per le quali il lavoratore abbia espresso preferenza, al docente deve essere offerta la supplenza, non potendo essere considerato rinunciatario.***

In altre parole, nel caso in cui nei turni di nomina successivi per la medesima classe di concorso relativa a posti e tipi di contratto per i quali – nelle convocazioni precedenti – il docente abbia indicato la propria preferenza, tali posti e contratti dovranno essere al docente collocato al più alto posto in graduatoria (così ord. Trib. Genova 15/11/22; Trib. Roma sent. n. 1463/2023)”.

Ancora, di recente, il **TRIBUNALE DI MILANO** con sentenza nr 4237/2024 del 01.10.2024, confermata anche in sede di Appello dall'Ill.ma CDA di Milano con la sentenza nr **88/2025 su RG 1144/2024**, ove ha affermato che “il sistema informatico ha iniziato la ricerca degli assegnatari cui destinare le disponibilità sopravvenute partendo da una posizione inferiore, non considerando la ricorrente come punto di partenza”, rilevando inoltre che “se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni il Ministero non convoca quel docente nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto in questione ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso, ma che aveva indicato quella scuola fra le opzioni. Ove successivamente alla detta convocazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella classe di concorso in questione, il Ministero deve effettuare una nuova convocazione



e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, deve proporre ed assegnare i detti posti al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso, che abbia indicato le dette sedi". Ciò posto, il Tribunale di Milano **ha, poi, affermato** correttamente che *"il programma informatico redatto dal Ministero che gestisce le convocazioni, contrariamente a quanto sarebbe dovuto avvenire in base alle norme citate, ... , non ha convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta", accertando quindi che "il programma ha saltato i docenti, come la ricorrente, collocati in posizione superiore nella graduatoria, ma che non avevano ancora ricevuto nelle precedenti convocazioni alcuna proposta in quanto, in quelle convocazioni, non vi erano posti disponibili fra le opzioni da loro indicate"* (doc. 9ter).

È evidente che, col sistema congegnato dal M.I.M., le supplenze vengono assegnate non tanto in base al punteggio posseduto ma, in base al caso, alla fortuna di ciascuno di sperare di capitare nel "fortunato" turno di nomina.

*

D. - Ancora sul criterio meritocratico del punteggio.

Si è già detto che la sig.ra Cosentino è stata pretermessa nell'attribuzione della supplenza in quanto, a partire dal primo turno di nomina (e nei successivi fino all'XII° bollettino), **il sistema informatico, invece di convocare gli aspiranti docenti non assegnatari di alcuna supplenza nel turno precedente, è ripartito dall'ultimo nominato, considerando rinunciatari alla procedura i docenti pretermessi.**

Dunque, stando così le cose, se le sedi richieste dal ricorrente fossero state **fortuitamente** disponibili già nel I° turno di nomina, la prof.ssa Cosentino non sarebbe stata considerata rinunciataria e avrebbe ottenuto l'ambito incarico lavorativo.

Pertanto, il soddisfacimento del diritto della ricorrente ad ottenere le cattedre espressamente richieste, in maniera del tutto iniqua ed anti meritocratica, è stato rimesso ad un fattore del tutto casuale, dipendendo fondamentalmente dalla



disponibilità delle sedi nei precedenti turni di nomina, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 D.P.R. 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore.

Sul principio meritocratico del punteggio si è espressa copiosa giurisprudenza, **anche d'appello di Roma**, con riferimento alle procedure di mobilità del personale di ruolo dell'a.s. 2016/17 che, anche in quel caso, sono state affidate ad un algoritmo, tarato in modo da tenere conto dell'ordine delle sedi espresse nella domanda informatizzata e non del punteggio riconosciuto (*ex multis*, **CDA Roma**, sent. n. 1617 del 17.07.2020).

In particolare, la **Corte d'Appello di Venezia** (sent. 588 del 21.1.19) ha stabilito che *"In senso sostanzialmente conforme v. pure Corte Appello Bari n. 901/2018, che ha sottolineato come il Miur, nel disattendere la pretesa dei docenti di far valere i punteggi loro riconosciuti e spettanti in relazione agli ambiti territoriali prescelti in via poziore nella domanda di mobilità, ha violato "il principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione dettato dall'art. 97 Cost., per cui, nelle procedure selettive, deve essere accordata precedenza a chi ha maggior punteggio; allo stesso modo, la medesima Amministrazione ha violato l'art. 1 comma 108 della L. n. 107/2015 nonché l'art. 6 CCNL mobilità dell'8.4.2016"*.

Il rispetto del principio meritocratico, quindi, deve informare le operazioni di reclutamento del personale scolastico anche rispetto all'attribuzione delle supplenze in caso di preferenze sintetiche (Comuni e Distretti) ed analitiche (Istituti Scolastici) nell'istanza informatizzata, così come pure il ricorrente ha fatto, indicando nella propria istanza *sub* doc. 5.

*

E. - Sull'utilizzo del sistema informatico nelle operazioni di conferimento delle supplenze.

Il sistema informatico del Ministero dell'Istruzione e del Merito non è stato tarato sui principi che regolano le procedure di conferimento degli incarichi che, invece, impongono di



effettuare le nomine nel rispetto delle graduatorie, formate in base ai titoli di riserva, precedenza e di abilitazione e specializzazione posseduti dai candidati.

In materia di procedure di reclutamento gestite esclusivamente con modalità telematica, la Giurisprudenza Amministrativa, in ordine alla devoluzione esclusiva a sistemi informatici delle procedure di reclutamento e gestione del personale scolastico, ha sostenuto che *“dirimente si profila in punto di diritto l’argomento secondo cui è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell’intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell’organico dell’autonomia della scuola. Al riguardo ritiene la Sezione che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l’attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione. Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedimentali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l’altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario”* (TAR Lazio sez. III Bis n. 10964 del 13.9.2019).

Ancora la **Corte d’Appello di Roma**, sentenza n. 1617/20 (v. anche C.d.S. sez. VI sent. nn. 2270/19, 8472/19, 8473/19, 8474/19, 881/20), ha ritenuto in via generale ammissibile lo strumento informatico solo ove siano assicurati:

- la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
- l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo;



- la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati;

Nella vicenda oggi in esame, **tali elementi di garanzia NON SONO stati affatto assicurati.**

Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stata in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta del conferimento delle supplenze a docenti con punteggio in GPS inferiore al ricorrente.

Le operazioni di conferimento delle supplenze, dunque, sono state semplificate in un **algoritmo** del quale **si ignorano i cd. codici sorgente che consentirebbero di decifrarlo per rendere ostensibili le ragioni di una scelta dai tratti ancora oscuri e lesiva del ricorrente.** In altri termini, le numerose domande di supplenza ed il destino personale degli aspiranti docenti sono stati assoggettati ai **prodigi di un software non contemplato dall'O.M. n. 88/2024.**

La condotta della P.A. ha quindi determinato e concretizzato la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.). Inoltre, trattandosi di una procedura selettiva in senso ampio, soggetta alle regole generali poste in materia concorsuale, va rilevata la violazione dell'art. 28 co. 1 DPR 487/94 in quanto il sistema informatico ha favorito altri concorrenti aventi punteggio inferiore al ricorrente.

Ne consegue che gli atti contestati sono affetti da grave nullità per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede imputabile alla P.A. Essa ha omesso di adempiere il dovere di informazione preventiva sull'impiego dell'algoritmo.

*

F. - Risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per errore ed illegittimità commesso dal M.I.M. - A.T. di Milano - Riconoscimento delle spettanze economiche e del relativo punteggio giuridico.



Sulla base della sopra dedotta e censurata condotta dell'Amministrazione resistente, sussiste senza dubbio alcuno il diritto al risarcimento del danno in favore della sig.ra Cosentino, sia sotto l'aspetto **economico** (risarcimento del danno patrimoniale per illegittima non attribuzione dell'incarico lavorativo in violazione del principio meritocratico e del corretto scorrimento della graduatoria) sia sotto l'aspetto **giuridico** (perdita del punteggio annuale altrimenti spettante).

Di conseguenza, doverosa risulta essere la condanna del M.I.M. alla corresponsione della retribuzione comprensiva dei relativi emolumenti diretti ed indiretti.

Il M.I.M. dovrà, in aggiunta, essere condannato per il mancato conferimento del punteggio che invece sarebbe spettato al ricorrente qualora fosse stato rispettato il corretto scorrimento della graduatoria nell'assegnazione degli incarichi a supplenza.

F1 - Il danno economico

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione resistente, relativa all'illegittimità dei bollettini di conferimento degli incarichi oggi impugnati (*sub* doc. 1, *1bis*, *1ter*, *1quater*, *1quinquies*) con cui l'A.T. di Milano ha attribuito incarichi di lavoro a docenti peggio graduati rispetto all'odierno ricorrente che, di contro e per tutti i motivi sopra espressi, non ha ottenuto alcun incarico lavorativo per esclusivo fatto e colpa del M.I.M., ha chiaramente cagionato alla sig.ra Cosentino un **danno economico patrimoniale** ingiusto e meritevole di ristoro, tale da poterlo ricondurre al c.d. danno da **perdita di chance**, la cui origine è dipesa dall'illegittima azione amministrativa.

La suprema Corte di Cassazione (sent. n. 682/2001) ha affermato che affinché il lavoratore possa ottenere il risarcimento del danno da perdita di *chance*, egli ha l'onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pure se solo in via presuntiva e basata sul calcolo della probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il beneficio richiesto. La sentenza così dispone testualmente: "... la *chance*, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale



a sé stante, economicamente e giuridicamente suscettibile di autonoma valutazione, di cui l'interessato ha l'onere di provare, sia pure in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, i presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta”.

Con successive sentenze n. 7943 del 27.3.2008 e n. 1850 del 29.1.2009 le **SS.UU. della Cassazione** hanno ribadito che *“... per chance si intende la concreta ed effettiva occasione favorevole di ottenere un determinato bene. Essa, pertanto, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione. Chi agisce per ottenere tale risarcimento ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere immediata e diretta”* (v. anche Cass. n. 1715/2009, n. 5054/2009).

Non solo, il dipendente che non abbia ottenuto il corretto incarico lavorativo per fatto e colpa esclusivi dell'Amministrazione può domandare il risarcimento dei danni. Come stabilito dalla Suprema Corte SS.UU. sent. n. 7842/94, la responsabilità della P.A. *“è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A.”.*

Posto che l'odierno ricorrente, **se** l'A.T. di Milano avesse correttamente osservato i principi giuridici sopra esposti in ordine al corretto scorrimento della graduatoria secondo il principio meritocratico, **avrebbe di certo** ottenuto un incarico a t.d. annuale o fino al termine delle attività didattiche (come dimostrato da questa difesa *sub* punto 5 del presente ricorso).

Per l'effetto, **la sig.ra Cosentino ha diritto all'attribuzione – ora per all'ora – dell'incarico lavorativo spettante in virtù della sua posizione occupata nelle rispettive graduatorie**



di II fascia GPS in base al suo punteggio e nel rispetto dell'ordine di preferenza indicato dalla stessa nell'apposita istanza.

Ciò posto, qualora all'esito dell'istruttoria dovesse ritenersi provato il comportamento illegittimo ed antigiuridico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire il danno subito dalla sig.ra Cosentino parametrato alle mancate retribuzioni che avrebbe dovuto invece percepire (compresa di tredicesima e TFR e oneri di legge ed interessi), non ottenuto dal ricorrente per esclusivo fatto e colpa dell'Amministrazione resistente, detratto ovviamente l'eventuale *aliunde perceptum o aliunde percipiendum*.

Incombe quindi sull'amministrazione resistente l'obbligo di risarcire il danno nei confronti della ricorrente, per la mancata stipula del contratto in quanto, come ribadito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione *"solo la responsabilità che persegue il determinarsi di un danno ingiusto per violazione del principio generale del neminem ledere si qualifica infatti come extracontrattuale, ai sensi degli articoli 2043 c.c. e ss., mentre ha natura contrattuale, ai sensi dell'articolo 1218 c.c., la responsabilità che persegue la mancata realizzazione di effetti che una norma (sia essa di fonte strettamente contrattuale o più in genere legale) imponeva ad un soggetto di realizzare nella sfera giuridica di altro soggetto (v. per i principi, gli argomenti in parte desumibili da Cass. S.U. 26 giugno 2007, 14712); è del resto pacifico che la violazione di obblighi di assunzione da parte della P.A. comporti il sorgere di una responsabilità da inadempimento (Cass. 7 maggio 2015, n. 9215 e 6 luglio 2006 n. 1530, in tema di assunzioni obbligatorie; Cass. 14 giugno 2012 n. 9807 e Cass. 20 gennaio 2009 n. 1399, in tema di inadempimento ad obblighi derivanti da espletamento di concorso); ... pertanto, poiché gli effetti che il Ministero era obbligato a realizzare in favore della controparte (immissione in ruolo) non si sono realizzati quando dovevano esserlo, era onere del Ministero dimostrare l'esistenza di una causa ad esso non imputabile, secondo l'ordinario assetto di cui all'art. 1218 c.c. ..."*.



Quanto poi all'imputabilità dell'evento dannoso a dolo o colpa della P.A., nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse di qualificare la responsabilità del Ministero convenuto quale responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., detta imputabilità emerge *ictu oculi* in quanto l'evento dannoso è ragionevolmente imputabile all'Amministrazione resistente, dal momento che risultano violate, dolosamente o, quanto meno, colposamente, le norme sopra citate che impongono il rispetto del principio del punteggio nelle operazioni di nomina, nonché i doveri di correttezza e buona amministrazione.

La Suprema Corte di Cassazione, anche recentemente, ha riconosciuto il **diritto al risarcimento del danno per il lavoratore che sia stato assunto a condizioni deteriori**, affermando che *"il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori"* (Cass. Civ. sez. lavoro, **ord. n. 16665/2020**).

Sempre la Corte di Cassazione, **con sentenza n. 11122/16** ha poi chiarito che *"il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, della prova dell'aliunde perceptum o dell'aliunde percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito"*.

Ancora, Cass. Civ. Ord. n. 16665/2020 ha stabilito che: ***"il lavoratore può agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione***



fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori".

E dunque, ciò che costituisce oggetto di pretesa risarcitoria che si avanza in questa sede, è il **lucro cessante** consistente nel mancato guadagno patito dal ricorrente per tutta la durata della supplenza, **commisurato al totale delle retribuzioni perse**, che oggi sono oggetto di domanda di **condanna generica** e che saranno determinate in un eventuale autonomo giudizio, qualora la condotta della controparte lo rendesse indispensabile.

Il danno economico subito e *subendo* dalla ricorrente è comunque facilmente evincibile, ella avrebbe dovuto ottenere una retribuzione annuale così come stabilita dalla tabella B1 del CCNL-scuola 2019-21 (**doc. 10**).

A conferma delle argomentazioni sopra espresse, il **Tribunale di Roma** con sentenza n. 8095 del 20.9.2023 (*sub doc. 9*) ha affermato che *"anche la Suprema Corte, in un caso sovrapponibile, di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione ha affermato che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al debitore-datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (Cass. 11737/2020).*

F2 - Risarcimento del danno in forma specifica, sulla corretta attribuzione del punteggio per l'a.s. 2024-25.



È necessario rilevare la sussistenza del diritto del ricorrente al ristoro del pregiudizio subito sotto l'aspetto giuridico e segnatamente derivante dall'attribuzione del punteggio per il servizio nella qualità di docente, che lo stesso avrebbe avuto diritto a maturare se l'Amministrazione resistente avesse correttamente osservato il principio del corretto scorrimento della graduatoria nel rispetto del principio meritocratico, assegnando in tal modo l'incarico lavorativo spettante alla sig.ra Cosentino in virtù della propria posizione e del proprio punteggio in GPS.

Alla ricorrente dovrà essere pertanto riconosciuto il punteggio che sarebbe ad ella spettato a seguito dell'incarico annuale o fino al termine della attività didattiche, così come disposto dall'O.M. 88/2024, sino ad un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico.

Il **Tribunale Romano** (sub doc. 9), accogliendo argomentazioni analoghe ha già stabilito che *"deve ritenersi fondata anche la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti, che sarebbe stato conseguito se alla ricorrente fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stata illegittimamente esclusa ... **domanda che va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del Ministero agli obblighi derivanti dalla normativa sul conferimento degli incarichi di supplenza (T. Roma 3005/23)**"*.

*

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, previa convocazione delle parti e fissazione del termine per la notifica ai resistenti, così provvedere:

- **Nel merito ed in via principale: a) Ritenere, accertare e dichiarare,** previo compimento di ogni procedura a tal fine necessaria, il diritto del ricorrente all'assegnazione dell'incarico annuale sulla c.d.c. A021 ad orario completo presso una delle istituzioni scolastiche dalla stessa indicate nell'apposita istanza e conseguente maturazione del relativo



punteggio; **b) Ritenere, accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente a ricevere l'incarico lavorativo annuale e per cattedra completa (18 ore) sulla c.d.c. A021 ad orario completo presso una delle istituzioni scolastiche dalla stessa indicate nell'apposita istanza nel rispetto di quanto da quest'ultimo indicato nella propria istanza *sub* doc. 5 e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù del maggior punteggio posseduto; **c) Ordinare** all'amministrazione resistente a conferire, ora per all'ora, l'incarico annuale e per cattedra completa (18 ore), presso una delle istituzioni scolastiche dalla stessa indicate nell'apposita istanza nel rispetto di quanto da quest'ultimo indicato nella propria istanza *sub* doc. 5 e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù del maggior punteggio posseduto; **d) Accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto e che il ricorrente avrebbe percepito per la durata complessiva della supplenza così come accertata in corso di causa, comprensivo di ratei di 13^a mensilità e TFR, dedotte le eventuali somme percepite in ragione di altro contratto di lavoro e per l'effetto **e) Condannare** l'Amministrazione resistente al risarcimento, in favore del ricorrente, per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto e che la ricorrente avrebbe percepito per la durata complessiva della supplenza così come accertata in corso di causa, comprensivo dei ratei di 13^a mensilità e TFR, dedotte le eventuali somme percepite in ragione di altro contratto di lavoro esistente **f) accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di **punti 12** per l'incarico che avrebbe dovuto espletare; **g) Condannare** l'Amministrazione resistente ad attribuire alla ricorrente il punteggio complessivo di **n. 12 punti** per l'incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche che avrebbe dovuto espletare.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del ricorrente interamente refusi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:



Allegato A: procura alle liti.

- 1) Provv. 26240 del 09.10.2024
- 2) O.M. 88/24;
- 3) Istanza Aggiornamento GPS 2024-26;
- 4) Graduatorie GPS 2024-26;
- 5) Istanza scelta sedi 2024;
- 6) nota At di Brescia del 20.9.2023;
- 7) ultimo contratto di lavoro;
- 8) ordinanza Trib. Cagliari;
- 9) sentenze Tribunale di Roma;
 9bis) sentenza Tribunale di Milano;
 9ter) sentenza Tribunale di Milano ottobre 2024;
- 10) CCNL 2019-21;

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dall'avverso contegno processuale.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile; pertanto, è dovuto un contributo unificato come da ricevuta in atti (**doc. 11**).

Milano, 10.02.2025

Avv. Gianluca Blasi
Avv. Carmelo Spinella

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

O IN SUBORDINE EX ART. 150 C.P.C.

Si chiede a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro di autorizzare la notificazione per pubblici proclami telematici, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero dell'Istruzione. Com'è noto, nel rito nel lavoro non



esistono controinteressati, ma comunque l'art. 102 cpc tipizza la figura del litisconsorte necessario, in caso di integrazione officiosa del contraddittorio.

Pertanto, nel caso in cui Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro dovesse rinvenire la presenza di litisconsorti necessari, intesi come coloro che compaiono nelle gravate graduatorie per la medesima classe di concorso A021 e/o ADSS di II fascia GPS e che parteciperanno alle procedure di reclutamento dell'USP di MILANO nella scuola secondaria di primo grado, si chiede di procedere con la notificazione del presente atto tramite pubblici proclami telematici.

Attraverso tale nota e consueta modalità di notifica del ricorso in ambito scolastico, ossia mediante la pubblicazione degli atti sul sito del Ministero, sarà dunque possibile portare a conoscenza del presente contenzioso tutti i docenti che parteciperanno al piano di reclutamento dalle GPS di Seconda Fascia per le medesime classi del ricorrente: A021 o ADSS, nella scuola secondaria di primo grado, fatta comunque salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. In Subordine, qualora il Giudice dovesse ritenere non appropriata la notifica ex art. 151 c.p.c., si chiede di portare a conoscenza del presente contenzioso tutti o docenti che partecipano al piano di reclutamento delle GPS di II fascia in provincia di Milano attraverso la notifica ex art. 150 c.p.c.

Milano, 10.02.2025

Avv. Gianluca Blasi
Avv. Carmelo Spinella

